



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 26 gennaio 2015

Circolare informativa

La presente circolare per informarVi in merito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 riguardanti le dichiarazioni di intento.

La nuova normativa dispone che a decorrere dal **12 febbraio 2015**, l'**obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento spetta all'esportatore abituale**, e non più al fornitore.

Di seguito sono riportate le disposizioni da seguire a seconda che ci si trovi nella situazione di fornitore e/o esportatore abituale.

FORNITORE

A seguito delle modifiche, il fornitore non è più il soggetto obbligato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento, e può effettuare cessioni/prestazioni senza IVA solo dopo aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale, al fine di verificare la correttezza e l'esistenza del documento cartaceo ricevuto.

In merito al riscontro telematico, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- attualmente può essere eseguita dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, tramite una funzione a libero accesso, inserendo il codice fiscale dell'esportatore abituale e quello del cedente / prestatore, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica che l'esportatore abituale ha inviato al fornitore;
- a regime potrà essere effettuata anche (in alternativa alla modalità di cui al punto precedente) consultando il proprio cassetto fiscale.

La procedura di riscontro telematico consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell'iva; per tal motivo, si consiglia di effettuare una stampa della videata riportante il controllo.

In caso di revoca, si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all'anagrafe tributaria (l'onere di provare la revoca in forma scritta grava sull'esportatore abituale).

ESPORTATORI ABITUALI

Gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
- consegnare la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in Dogana.

La trasmissione telematica può avvenire direttamente, da parte dei soggetti abilitati all'Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione.

Il nostro studio, in qualità di intermediario, è abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento, pertanto se intendete avvalervi della nostra disponibilità, Vi chiediamo cortesemente di inviarci tempestivamente le dichiarazioni d'intento emesse, in modo da poter provvedere alla trasmissione telematica

all'Agenzia delle Entrate. Una volta ottenuta la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, sarà nostra cura provvedere a inviarVi una copia da trasmettere al Vs. cedente o prestatore.

PERIODO TRANSITORIO

Fino all'11 febbraio 2015 l'esportatore abituale può inviare la dichiarazione d'intento al fornitore in applicazione della previgente normativa, fermo restando che:

- a decorrere dal 22.12.2014 può applicare le nuove disposizioni;
- se la dichiarazione d'intento inviata al fornitore con le vecchie modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 12 febbraio 2015, l'esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all'invio telematico della dichiarazione di intento ed il fornitore dovrà verificare l'avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA.

Tali regole sono applicabili, di fatto, alle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali a fine 2014 / inizio 2015 con validità annuale (01.01.2015 – 31.12.2015). La dichiarazione d'intento inviata con le vecchie modalità (al fornitore) "copre" le operazioni effettuate fino all'11 febbraio 2015, per le quali il fornitore non deve verificare l'avvenuta presentazione, prima di emettere la fattura. Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12 febbraio 2015, il fornitore potrà fatturare operazioni senza IVA solo se la relativa dichiarazione d'intento risulta presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.

Le nuove disposizioni non fanno venir meno gli altri adempimenti previsti in capo all'esportatore abituale e al fornitore ed in particolare:

- permane l'obbligo di tenuta dell'apposito registro delle dichiarazioni d'intento;
- il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d'intento.

Lo studio resta inoltre a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo e Associati